SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1962

(159ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » **(2009)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2909, 2911
BERGAMASCO 2910
FRANZA 2910
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2910
PARRI 2910, 2911
PIOLA, *relatore* 2910, 2911
RUGGERI 2910

« Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati » **(2039)** (*D'iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2914, 2916, 2918, 2919
BERTOLI 2915, 2916, 2917, 2919
CENINI 2915, 2916
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2918
PARRI 2915
PIOLA, *relatore* 2915, 2916, 2917, 2918
RODA 2915, 2916, 2918, 2919

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per le finanze Micheli.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2009) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla revisione dei

ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

P I O L A , *relatore*. È intervenuto tra i presentatori degli emendamenti e il relatore, salvo il parere della Commissione, un accordo nel senso che sto per indicare, e cioè: poichè è stato rilevato che negli altri disegni di legge riguardanti gli organici dei Ministeri finanziari alcune situazioni relative al personale sono state risolte in una maniera non del tutto conforme a quella in cui sono state per contro risolte nel disegno di legge n. 2009, tenuta presente la opportunità e l'utilità che la carriera di tutto il personale dei dicasteri finanziari sia uniformemente, per quanto possibile, regolata, così sembra opportuno — ed io lo proporrei alla Commissione — di votare un ordine del giorno, il quale, fatte le premesse che ho testè svolte, auspichi un'iniziativa parlamentare che, tenuto conto delle osservazioni stesse, raggiunga lo scopo che vogliamo raggiungere. In linea pratica, gli emendamenti che sono stati presentati nella serata di ieri, verranno, diciamo così, accantonati, nel senso cioè che formeranno oggetto di successivo esame, in sede parlamentare, allorchè verrà discusso il disegno di legge da presentare in un secondo tempo.

E pertanto il disegno di legge n. 2009 potrebbe essere approvato, con questa riserva, nel testo che è stato sottoposto all'esame della Commissione.

R U G G E R I . Confermo l'accordo e dichiaro quindi che non insisto sulla votazione degli emendamenti Ruggeri-Roda. Tra questi emendamenti ce ne sono anche altri, oltre quelli indicati dal senatore Piola, che tendono a uniformare il trattamento dei due dicasteri, sui quali noi avremmo insistito; ma proprio per la preoccupazione espressa dal relatore, e credo anche da altri, di non fare a tempo, in questa fase, ad approvare il disegno di legge che dovrebbe tornare alla Camera, noi aderiamo alla richiesta rivoltaci di ritirare i nostri emendamenti.

B E R G A M A S C O . Vorrei chiedere se l'iniziativa per quanto riguarda l'articolo 23 avverrà ugualmente in separata sede.

P I O L A , *relatore*. Sì, perchè ha carattere diverso. La proposta di legge la farò firmare da alcuni colleghi.

P A R R I . Desidero dichiarare che aderiamo anche noi all'accordo di cui ha parlato il relatore.

M I C H E L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ringrazia sia i presentatori degli emendamenti, sia il relatore per la conclusione dell'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge, per il quale vi è molta attesa, e che avrebbe subìto dei ritardi se vi fossero state apportate delle modifiche.

R U G G E R I . Credo che sarebbe opportuno rendere di pubblica ragione, alla stampa, quest'ordine del giorno, per evidenti ragioni di rapporti sindacali.

P I O L A , *relatore*. Adesso lo formulo in maniera precisa.

F R A N Z A . Vorrei pregare l'onorevole Piola di tener conto, ai fini di una perfetta armonizzazione, delle eventuali modifiche che questa Commissione potrà apportare al testo della Camera negli altri disegni di legge.

P I O L A , *relatore*. Noi l'armonia la vogliamo trovare per le carriere dei dicasteri finanziari, senza andar oltre.

F R A N Z A . Anche ai fini del trattamento di coloro che, nelle varie amministrazioni, sono stati assunti con il contratto di diurnisti.

P I O L A , *relatore*. L'armonizzazione significa vedere quello che si farà per i ruoli del Tesoro, per poi tenerne conto nel disegno di legge d'iniziativa parlamentare da presentare.

P A R R I . Se l'onorevole Piola si fa presentatore dell'ordine del giorno, si potrebbe avere la firma di tutti i componenti la Commissione.

P I O L A , *relatore*. Presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, approvando il disegno di legge n. 2009, ha rilevata l'esistenza di alcune situazioni di carriera del personale che non sono corrispondenti a quelle che ha riscontrato nei disegni di legge n. 2082, 2093 e 905, in corso di discussione; ritenuto che sia opportuno ed utile che nei dicasteri finanziari le carriere del personale siano regolate in modo analogo, auspica un'iniziativa legislativa che sia intesa ad ottenere quell'armonizzazione che si ritiene indispensabile per l'attività dei dicasteri stessi ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno testè presentato dal relatore senatore Piola e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Procediamo ora alla votazione degli articoli e dei quadri che erano stati accantonati nella seduta di ieri.

Art. 14.

Per l'ammissione agli scrutini per le promozioni alle qualifiche equiparate a quelle eventualmente rivestite prima del passaggio nel ruolo dei conservatori dei registri immobiliari è considerata utile l'anzianità già posseduta nelle qualifiche equiparate dei ruoli di provenienza.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive.

(*È approvato*).

Art. 22.

Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere dell'Amministrazione finanziaria, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendosi dal limite di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 27.

(*È approvato*).

Art. 34.

Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nelle qualifiche iniziali di cui ai quadri 14, 15, 16, 17, 18 e 19 possono essere conferiti in base a graduatorie di merito formate dal Consiglio di amministrazione, al personale del ruolo organico della corrispondente carriera ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere esecutive.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione di appartenenza. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione dei quadri accantonati, dei quali do lettura:

QUADRO N. 7.

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori compartimentali e Direttori capi	(*a*) 81
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	340
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	830
325	Vice Direttori e Ispettori	1.090
		2.341
	CARRIERA DI CONCETTO.	
270	Procuratori	2.710
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice procuratori	
		5.051

(*a*) Oltre a 8 posti con carattere di temporaneità in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno a partire dal 1º gennaio 1963.

(*È approvato*).

QUADRO N. 12.

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
500	Contabili capi	6
402	Contabili principali	20
325	Contabili superiori	40
271	Primi contabili	334
229	Contabili	
202	Vice contabili	
		400

(*È approvato*).

QUADRO N. 15.

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	RUOLO DEL PERSONALE TECNICO		TRADUTTORE	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Assistenti superiori e disegnatori superiori	260	Traduttore	1
271	Assistenti capi e disegnatori capi.	640		
229	Assistenti principali e disegnatori principali	1.200		
202	Primi assistenti e primi disegnatori	3.500		
108	Assistenti e disegnatori			
		5.600		1

(*È approvato*).

QUADRO N. 18.

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti	QUALIFICA	Posti
325	Assistenti tecnici	60		
271	Aiuti procuratori	485		
229	Primi archivisti	1.400		
202	Archivisti	3.930	Operatori tecnici di 1ª classe .	2.000
180	Applicati		Operatori tecnici di 2ª classe .	
157	Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti .	
		5.875		2.000
		7.875		

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri: « Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati » (2039) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio, Miccolis Maria, Patrini, Anzilotti, Zugno, Schiratti e Castellucci: « Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'ammontare delle garanzie da prestare per i diritti di confine gravanti su materiali e macchinari destinati ad usi od impieghi per i quali le leggi in vigore prevedono la esenzione o la riduzione degli oneri doganali ed importati con particolari procedure in attesa del riconoscimento dell'agevolazione, può essere stabilito nella misura del 10 per cento dei diritti stessi. La facilitazione si estende ai diritti doganali accessori, qualora anche di questi sia prevista l'esenzione o la riduzione, ed è accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano riconosciute di notoria solidità.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti doganali accessori, nonchè per sanzioni pecuniarie e spese, sono

privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili esistenti negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma.

P I O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per l'importazione di macchinari e materiali destinati ad usi od impieghi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione di oneri doganali, attualmente gli importatori, in attesa che venga riconosciuto il diritto alla facilitazione tributaria, devono versare l'ammontare totale degli oneri fiscali. Poichè spesso si tratta di somme notevoli e l'operatore non di rado deve sopportare l'onere di provvigioni per la fideiussione, i benefici fiscali di fatto si attenuano di molto e pertanto non si raggiunge a pieno lo scopo economico pel quale il legislatore li ha concessi. Al fine di incoraggiare gli investimenti e di migliorare le attrezzature in particolari settori industriali, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, propone di ridurre al 10 per cento le garanzie da prestarsi all'Amministrazione, sempre che questa ritenga di trovarsi di fronte a ditte di notoria solidità. Di più, i crediti dell'Amministrazione avranno il privilegio sui macchinari, i materiali e i prodotti esistenti negli stabilimenti della ditta ammessa a fruire dell'agevolazione.

Il relatore ritiene che la norma sia utile ai fini economici che si vogliono raggiungere, senza alcun pregiudizio o pericolo per gli interessi erariali.

La 9ª Commissione (Industria), dal canto suo, ha espresso parere favorevole.

Pertanto ritengo di poter chiedere l'approvazione del provvedimento.

C E N I N I . Una domanda al relatore: a quanto ammonta la garanzia attuale?

P I O L A , *relatore*. È totale, gli importatori versano l'intero importo.

C E N I N I . Ecco allora che si ha un immobilizzo del denaro.

P A R R I . D'accordo sulla opportunità di ridurre la prestazione di garanzia; soltanto vorrei conoscere i motivi della premura di approvare il disegno di legge in esame.

P I O L A , *relatore*. Si tratta di ratificare un vantaggio per gli importatori, facilitando lo svolgimento delle operazioni relative al settore della importazione.

P A R R I . E perchè il Governo ha avuto bisogno di far proporre il provvedimento da alcuni parlamentari?

P I O L A , *relatore*. Il Governo ha accettato l'iniziativa parlamentare.

R O D A . Mentre sono d'accordo sul principio di accettare una riduzione della garanzia per i diritti di confine, principio obiettivo, non sono d'accordo invece sulla parte subiettiva della legge, che è quella che rimette al giudizio insindacabile dell'Amministrazione il riconoscimento della solidità delle ditte da ammettere al beneficio. A parte il fatto che, senza entrare nel merito, il giudizio sulla solidità finanziaria di un'impresa, valutata attraverso canali governativi di questo tipo, può anche dar luogo a delle grosse cantonate, quel che mi interessa ora puntualizzare è che una volta di più si discriminerà una impresa che è al suo nascere, che ha magari tutte le buone intenzioni di affermarsi sul mercato, di fronte ad imprese già giunte in porto. In altri termini, sarà molto più difficile per una impresa che voglia fare concorrenza a una grande industria mettersi sul piano concorrenziale effettivo. Cosicchè noi, che a parole diciamo di voler favorire la libera concorrenza e iniziativa e quindi lo sviluppo di nuove attività, di fatto riduciamo tali possibilità. Con il disegno di legge in esame, in conclusione, faremo piovere una volta di più sul bagnato.

B E R T O L I . Sono anch'io un po' perplesso per quanto riguarda il giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non tanto per la sfiducia verso l'Amministrazione — sebbene anche recentemente siano avvenu-

ti fatti spiacevoli — quanto perchè si tratta di una funzione che può essere esercitata malamente, nel qual caso si determinerebbe l'inconveniente ora esposto dal senatore Roda, per cui si avrebbero discriminazioni fra ditte solide e non solide, a danno di quelle che stanno nascendo e che tendono a svilupparsi e che a giudizio di semplici funzionari potrebbero non presentare sufficienti caratteri di solidità.

L'ultimo comma dell'articolo unico in esame stabilisce che i crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti doganali accessori sono privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili esistenti negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione, ragione per cui mi sembra che l'Amministrazione sia già sufficientemente garantita, chè tutto il complesso di tali beni supera certamente quello dei dazi doganali, e che non sia affatto necessaria la discrezionalità di stabilire la solidità o no delle ditte. Ecco il motivo per cui ritengo che si debba estendere a tutte le ditte il diritto della riduzione del dazio al 10 per cento. Comunque, vi è anche un'altra soluzione, che esce un po' dal quadro del disegno di legge in discussione e che in parte abbiamo adottato nel passato per altre questioni: noi in fondo non vogliamo far perdere gli interessi a coloro che durante tutta la pratica sono costretti a mantenere delle somme impegnate. Allora, poichè di tali somme l'Amministrazione usufruisce, con lo stesso criterio degli interessi attivi e passivi essa potrebbe corrispondere agli importatori gli interessi maturati. Tuttavia a me sembra più conforme allo spirito del provvedimento in esame estendere a tutti la possibilità di fruire della riduzione doganale, togliendo all'Amministrazione la discrezionalità in relazione al giudizio sulla solidità delle ditte.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che anche questa volta ci troviamo in un campo in cui vi è un precedente stabilito proprio dalla nostra Commissione con la legge 1° luglio 1961, n. 568, riguardante la sovrimposta di fabbricazione gravante su merci temporaneamente importate, per la quale è stata approvata la riduzione della garanzia al 10 per cento, con credito privilegiato per l'Amministrazione su tutti i materiali.

B E R T O L I . Si tratta di un caso diverso, chè nella legge citata ci si riferiva al settore della importazione temporanea.

P I O L A , *relatore*. Sono due casi diversi ma analoghi.

R O D A . Col disegno di legge in esame non soltanto si stabilisce un credito privilegiato, ma anche la discrezionalità nel concedere la riduzione. C'è poi, sempre nel primo comma dell'articolo unico, una ulteriore espressione limitativa, là dove si dice che l'ammontare delle garanzie « può essere stabilito nella misura del 10 per cento ». E questa è una ulteriore discrezionalità. Ecco il motivo per cui sono dell'avviso di sopprimere l'ultima parte dell'articolo unico, esattamente le parole « ed è accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano riconosciute di nota solidità ».

C E N I N I . Desidero soffermarmi sulla obiezione dei senatori Roda e Bertoli. Certo, il provvedimento introduce una discrezionalità da parte dell'Amministrazione, ma mi pare che un criterio per stabilire la solidità di una ditta non possa essere fissato per legge, cosicchè è inevitabile, se si parte dal punto di vista della solidità di una ditta, lasciare all'Amministrazione la discrezionalità nella valutazione. Il riconoscere, come proposto, a tutte le ditte la facilitazione della riduzione del dazio doganale mi pare eccessivo, perchè ci possono essere ditte di cui è conosciuta notoriamente la non solidità, oppure ditte le quali si sa che cercano di frodare il fisco, dati i precedenti.

B E R T O L I . In questo caso l'Amministrazione non accorda la riduzione, valendosi della possibilità e non dell'obbligo in materia.

C E N I N I . La possibilità è condizionata al giudizio sulla solidità. D'altra parte, se la ditta che richiede la riduzione è la Fiat, la quale importa per centinaia di

miliardi, la garanzia sarà rapportata a tale somma; se invece si tratta di una piccola ditta, evidentemente la valutazione della solidità sarà rapportata alla somma di gran lunga minore che formerà oggetto della sua importazione. È evidente che per ditte che siano all'inizio della loro attività, soprattutto quando si tratti di società a responsabilità limitata, il giudizio sulla solidità è un po' difficile da emettere; tuttavia, dopo un certo periodo di tempo, l'Amministrazione potrà giudicare anche della loro situazione. Perciò mi sembra che la discrezionalità della Amministrazione non possa determinare gli inconvenienti lamentati di discriminazione fra ditta e ditta, perchè uno dei criteri sarà sempre la proporzione tra volume di affari e garanzie, cosicchè il disegno di legge può essere approvato senza modificazioni.

P I O L A , *relatore*. Il senatore Cenini ha così bene inquadrato le contro obbiezioni alla proposta Roda-Bertoli che francamente il ripetere quanto egli ha detto comporterebbe il rischio di rendere il concetto meno chiaro. È indubbio che, sopprimendo l'ultima parte del primo comma dell'articolo unico e lasciando il « può essere stabilito nella misura del 10 per cento », quella discriminazione che si vorrebbe evitare la si lascia, sia pure in un altro campo. E pertanto la cancellazione di quelle parole potrebbe mettere l'Amministrazione di fronte a dei casi che sono stati citati dal senatore Cenini e che sarebbe stato meglio non volere affrontare con una concessione di beneficio. Io penso che nell'interno del Ministero, per quanto qui si dica che il beneficio è accordato a giudizio dell'Amministrazione, il Ministro può benissimo, con degli ordini di servizio (e noi potremmo fare anche un voto in questo senso) avocare a sè, o al Sottosegretario di Stato, questa facoltà.

B E R T O L I . Noi abbiamo fiducia nel Ministro, ma non altrettanta nei funzionari.

P I O L A , *relatore*. Bisogna aver fiducia nell'Amministrazione dello Stato; le nostre leggi non devono essere improntate al preconcetto di una preoccupazione che il Ministro e l'Esecutivo facciano sempre male. Diamo la fiducia all'Esecutivo finchè riteniamo di poterla accordare; le nostre leggi debbono essere improntate a fiducia nell'Esecutivo, il quale ha determinate competenze, determinate mansioni che gli debbono essere lasciate se si vuole che l'Amministrazione vada avanti bene. Se noi diamo ai funzionari una vera e propria responsabilità dei loro atti, noi li rendiamo più pensosi nell'esercizio delle loro funzioni. Se invece nelle leggi che noi facciamo, e che si debbono applicare, i funzionari vedono già la sfiducia verso di loro, è evidente che il loro stato psicologico viene ad essere menomato e la loro efficienza diminuita. Il nostro Presidente ha richiamato la legge del 1° luglio 1961, numero 568 (ed io ricordo adesso che queste stesse cose che dico oggi le ho dette allora e la Commissione è stata d'accordo con me ed ha approvato il disegno di legge nel quale si dava all'Amministrazione la facoltà di sceverare un caso dall'altro). Se il disegno di legge vuole essere approvato, deve essere approvato nella formulazione attuale, anche perchè se noi allarghiamo le maglie nel senso di dare il beneficio a tutti indistintamente, naturalmente sull'imposta di fabbricazione sarà fatta da importatori ed esportatori la stessa richiesta, perché non potremmo avere, in settori analoghi, due trattamenti diversi.

B E R T O L I . La temporanea esportazione è diversa.

P I O L A , *relatore*. Il caso non è identico, ma analogo; ci sarebbe una contraddizione legislativa. Perciò se la Commissione crede di approvare il disegno di legge, sarebbe opportuno lo approvasse nell'attuale formulazione.

B E R T O L I . Io credo che non ci siamo compresi. Qui non si tratta di una sfiducia nella persona del Ministro. Temiamo invece che siccome un Ministro non può controllare queste cose per ragioni che tutti sappiamo, questa facoltà lasciata ai fun-

zionari possa dare adito ad episodi incresciosi, simili ad altri che si sono già verificati. Quindi, quanto meno larga è la discrezionalità affidata ai funzionari, tanto più sicuro è il funzionamento dell'Amministrazione.

R O D A . Il ragionamento del senatore Piola non farebbe una grinza se fosse possibile al Parlamento controllare successivamente se quella fiducia che è stata accordata è stata ben riposta. Ma il punto è (e lo chiedo al relatore Piola): in che condizioni è il Parlamento per controllare?

P I O L A , *relatore*. Ha le interrogazioni e le interpellanze. È il nostro Regolamento, la nostra vita statutaria.

M I C H E L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo dichiaro che il disegno di legge in esame, presentato alla Camera dei deputati dagli onorevoli Curti Aurelio ed altri, non è stato affatto sollecitato dal Governo stesso, il quale si è trovato di fronte alla proposta, l'ha esaminata non certo celermente, e soltanto dopo alcune sollecitazioni fatte in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera da parte degli stessi proponenti si è presentato, come suo dovere, per discutere il provvedimento, sottoponendo all'approvazione della Commissione una modifica più che altro di carattere tecnico. Quindi in questo momento il Governo conferma la sua adesione al disegno di legge in esame, in quanto riconosce, come è stato del resto già rilevato dal relatore, che il provvedimento viene effettivamente a sanare una situazione che è in manifesto contrasto con gli scopi perseguiti dalle varie leggi agevolative, intese ad incoraggiare gli investimenti in particolari settori industriali. D'altra parte, il Governo ha aderito alla proposta degli onorevoli Curti Aurelio ed altri anche per il fatto che gli interessi erariali appaiono sufficientemente garantiti e tutelati. Inoltre, anche il Ministero del commercio con l'estero, a sua volta interpellato dal Ministero delle finanze prima di dare l'adesione, attraverso una sua lettera ha comunicato che l'iniziativa andava incoraggiata, sostenuta ed approvata in quanto mira a stimolare, con la eliminazione o la riduzione degli oneri, gli investimenti destinati particolarmente a zone depresse del nostro Paese.

Per quanto riguarda il problema maggiore sollevato e discusso in questa sede, cioè della discrezionalità che sarebbe riservata al Ministero delle finanze, intendo qui affermare che il Governo effettivamente se ne servirà solo in casi necessari, dopo aver accertato non soltanto la solidità delle imprese, ma soprattutto la loro serietà, e ciò per evitare irregolarità ed inadempimenti da parte degli importatori, la qual cosa ritengo possa costituire la migliore garanzia per tutti e quindi anche per la Commissione. D'altra parte, come giustamente ha rilevato il senatore Piola, si tratta di avere o no fiducia nel Ministero delle finanze. Posso comunque raccogliere le osservazioni e le preoccupazioni espresse e riferire al Ministro, assicurando peraltro fin da questo momento, sicuro di interpretare anche il pensiero dello stesso Ministro, che egli non lascerà alla burocrazia di effettuare tale compito ma, siccome la firma spetta a lui, vaglierà attentamente i singoli provvedimenti volta per volta che verranno sottoposti alla sua attenzione. Proprio raccogliendo le istanze qui formulate, io assicuro la Commissione che da parte del Ministero delle finanze — quindi del Ministro e dei suoi collaboratori — verrà attentamente seguito questo metro in modo che possa attuarsi la discrezionalità tenendo conto degli interessi dei singoli, e che comunque non si verifichino irregolarità le quali andrebbero a ledere gli interessi di tutti. Ecco perchè ritengo che la Commissione possa concedere tale facoltà al Ministero e perchè mi permetto di rivolgere alla Commissione la calda preghiera di voler approvare il disegno di legge così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare i senatori Bertoli e Roda di non insistere nel loro emendamento, anche per una ragione pratica di cui mi rendo interprete avendo conosciuto a fondo la materia. Sono stato

infatti per un periodo di tempo non breve alla direzione del Commercio estero e posso garantire che inimmaginabile è il numero delle sorprese cui si trovano di fronte l'Amministrazione e il Ministro che devono assumere la responsabilità dei provvedimenti. Ci sono delle società che si costituiscono il giorno prima e che appoggiano la loro richiesta su raccomandazioni. Io stesso ho avuto sott'occhio non pochi casi in cui sono dovuto intervenire personalmente per stroncare le mene di persone che non erano nemmeno degne di essere ricevute dal Ministro. Il pericolo, nel caso oggi in esame, è di dare la facilitazione a tutte le ditte, senza una severissima indagine sulla loro serietà e sulla loro solidità. Ecco perchè ritengo che il criterio della fiducia nell'Amministrazione, così ben prospettato dal senatore Piola, debba essere accolto e avallato. Certamente anche l'Amministrazione può commettere degli errori, nessuno al mondo è esente da errori; ma gli errori che può commettere una Amministrazione sono rintracciabili da ognuno e si può loro porre rimedio, mentre quando si tratta di persone che approfittano di particolari situazioni al di fuori degli organi amministrativi è difficile porre riparo.

Ecco perchè rivolgo la preghiera ai senatori Roda e Bertoli di non voler insistere nella loro proposta di emendamento.

R O D A . Ho presentato il mio emendamento dopo aver esaminato a fondo tutti gli aspetti del problema, aspetti che non ho ritenuto di illustrare nel loro complesso, ma che mi sono preoccupato di sviscerare. Per tale motivo, mi sono convinto della necessità di modificare il disegno di legge in discussione, e non posso che insistere sul mio emendamento.

B E R T O L I . Anch'io.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento, proposto dai senatori Roda e Bertoli, di soppressione delle ultime parole del primo comma, ossia « ed è accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano riconosciute di notoria solidità ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari